# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato RAZZI**

Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione

*Presentata il 23 giugno 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge sulla regolamentazione dell'esercizio professionale della prostituzione da parte di un « operatore di assistenza sessuale » vuole introdurre anche in Italia, come nella gran parte dei principali Paesi dell'Unione europea una norma che, a cinquanta anni esatti dall'entrata in vigore della fallimentare legge n. 75 del 1958 (cosiddetta « legge Merlin »), elimini lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù di donne, uomini e minori da parte di organizzazioni criminali italiane e soprattutto straniere e tuteli la salute pubblica di tutti i cittadini italiani. Infatti, non essendo sottoposte a controlli sanitari obbligatori, le prostitute, ricordando che anche tanti uomini eterosessuali e soprattutto omosessuali sono dediti a questa attività, possono essere portatrici o portatori di malattie sessualmente trasmissibili sia ai clienti sia, di conseguenza, ad altri *partner* sessuali occasionali o stabili, come coniugi o fidanzati, quasi sempre inconsapevoli del fatto che i propri *partner* frequentino prostitute e prostituti, magari pretendendo prestazioni sessuali senza profilattico, disposti per questo anche a pagare di più.

La presente proposta di legge vuole regolamentare anche i luoghi di esercizio della prostituzione, con l'intento di eliminare l'adescamento in strada, ovvero in luogo pubblico, dei clienti, evitando ai cittadini di dover assistere e far assistere a propri familiari minorenni sgradevoli visioni notturne e diurne di prostitute vestite in maniera minima e volgare per adescare più facilmente la clientela che, se in automobile, crea anche pericolo al regolare scorrimento del traffico.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività remunerata di operatore di assistenza sessuale (OAS).

## ART. 2.

1. L'attività di OAS può essere esercitata da soggetti maggiorenni con soggetti maggiorenni consenzienti all'interno di una privata dimora, in assenza di persone minori conviventi, in appositi studi professionali o in locali pubblici destinati a tale scopo esclusivo. I luoghi di esercizio dell'attività devono essere muniti di un certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (ASL), apposto in modo tale da essere visibile ai clienti e alle autorità preposte ai controlli.

2. L'esercizio dell'attività di OAS può essere svolto nella forma di ditta individuale o di società di persone o di società cooperativa, i cui soci devono essere in possesso dei permessi per l'esercizio della medesima attività, rilasciati dalle autorità competenti.

3. L'esercizio dell'attività di OAS è vietato in luogo pubblico. Chiunque in luogo pubblico esercita l'attività di OAS è punito con la reclusione fino a tre anni. Chiunque ricorre in luogo pubblico a prestazioni di natura sessuale con soggetti esercenti l'attività di OAS è punito con la multa da 1.000 a 3.000 euro.

## ART. 3.

1. È istituito il registro professionale degli OAS, da tenere presso ogni questura. Ad esso possono iscriversi i cittadini mag-

giorenni, italiani o stranieri, in possesso di apposita certificazione sanitaria rilasciata dai competenti servizi delle ASL che ne attesti la sana costituzione fisica.

2. La certificazione di cui al comma 1 è valida per tre mesi; essa deve essere esibita, da parte dei soggetti esercenti l'attività di OAS, su richiesta dei clienti o delle autorità.

3. Il questore può vietare l'esercizio dell'attività di OAS per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico, mediante la sospensione o la radiazione dal registro di cui al comma 1. Chi, in seguito alla sospensione o alla radiazione dal registro, continua ad esercitare l'attività di OAS, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3.000 euro.

4. Nei registri di cui al comma 1, in un'apposita sezione, sono tenuti a iscriversi i soggetti con permesso di lavoro inerente l'attività di OAS, rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea o dalla Svizzera, qualora esercitino l'attività in Italia per un periodo determinato.

ART. 4.

1. I proventi dell'attività di OAS sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA); nel caso in cui l'attività è esercitata in forma individuale, sono obbligatorie l'apertura di un'apposita partita IVA, l'iscrizione al regime pensionistico autonomo obbligatorio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'iscrizione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le malattie professionali inerenti l'attività di OAS, riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, sono coperte mediante l'assicurazione INAIL.

2. Nell'esercizio dell'attività di OAS è obbligatorio l'uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. L'eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata, da parte del soggetto esercente l'attività di OAS, alle autorità sanitarie competenti,

entro il primo giorno feriale successivo all'evento, con indicazione delle generalità del cliente.

ART. 5.

1. L'attività di OAS può essere pubblicizzata sulla stampa quotidiana e periodica non destinata espressamente a minori; la pubblicità dell'attività di OAS mediante *spot* televisivi o radiofonici è consentita tra le ore 23 e le ore 6. È vietata la pubblicità dell'attività di OAS mediante manifesti stradali.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione pecuniaria fino a 3.000 euro.

ART. 6.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 7.

1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.

€ 1,00

*16PDL0069360*